Pubblicato il 04/11/2026

N. 08046/2026REG.PROV.COLL.
N. 02237/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2237 del 2026, proposto dalla società Marco Polo Appalti a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.P.S. - Acqua Pubblica Sabina Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Adriano Cavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l'avvocato Adriano Cavina in Roma, via Sardegna, n. 50;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione seconda *bis*), n. 378, pubblicata il 9 gennaio 2026, notificata a mezzo PEC in data 9 gennaio 2026, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.P.S. - Acqua Pubblica Sabina Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2026 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati Michele Gallo e Claudio Guccione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società appellante, aggiudicataria della procedura negoziata *ex* art. 36, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di rifacimento delle reti di adduzione della piana reatina nel Comune di Rieti – CIG 8793899B04 – CUP F16H19000140001, ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo proposto avverso il "Quadro comparativo di conguaglio prezzi APS definitivo", trasmesso il 5 dicembre 2023, e sono stati respinti i motivi aggiunti, depositati il 2 marzo 2024 e il 14 marzo 2024, volti ad ottenere l'annullamento del provvedimento n. 2216 del 20 febbraio 2024, l'accertamento dell'obbligo di applicare i prezzari regionali del Lazio 2022/2023 e del diritto dell'appaltatrice al riconoscimento della compensazione nella misura del 90% dell'incremento risultante da detti prezzari al netto del ribasso, nonché la condanna al pagamento dell'importo di € 1.871.829,27, secondo i criteri dell'art. 26 d.l. n. 50/2022, ovvero del diverso ammontare accertato in corso di causa.

1.2. La società appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata:

1) per violazione degli artt. 32 e 35 c.p.a., dell'art. 100 c.p.c., degli artt. 133, comma 1 lett. e) n. 2, c.p.a., 112 c.p.c. e 24 Cost..

Ad avviso dell'appellante sarebbe erronea la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale perché la nota del 20 febbraio 2024 sarebbe idonea a determinare tale effetto limitatamente all'azione di annullamento e non anche relativamente alle domande di accertamento e di condanna proposte in sede di giurisdizione esclusiva. In particolare, secondo l'appellante, con la nota del 20

febbraio 2024 APS, contraddicendo il "quadro comparativo" del 26 settembre 2023, ha ritenuto non dovuta neanche la somma di € 636.132,06, affermando che l'importo di "€ 352.934,78, pari ad un incremento del 20% del valore dei SAL emessi", già corrisposto alla Marco Polo, mediante l'emissione dei certificati straordinari di pagamento, fosse integralmente satisfattivo delle ragioni dell'appaltatrice. Si tratterebbe, pertanto, di due provvedimenti lesivi che si integrano a vicenda, il secondo dei quali invece di rendere inutile l'annullamento del primo comporterebbe un aggravamento dell'originaria posizione e solo un esame congiunto degli stessi consentirebbe di cogliere l'illegittimità della condotta di APS che pretende di quantificare l'importo dovuto senza rispettare gli inderogabili criteri previsti dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022;

2) per violazione degli artt. 26, commi 2 e 12, del d.l. n. 50/2022, 32 del d.P.R. n. 207/2020, 1 dell'Allegato I.14 del d.lgs. n. 36/2023, 31 dell'Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023, per insufficienza, erroneità e contraddittorietà della motivazione.

Secondo la prospettazione dell'appellante la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui in cui ha negato che l'elenco prezzi posto a base di gara da APS è stato elaborato sulla scorta del prezzario della Regione Lazio per l'anno 2020 ed ha ritenuto legittimo il diniego opposto dalla S.A. alla richiesta di vedersi riconoscere la compensazione prezzi sulla scorta di quello stesso prezzario regionale aggiornato in conformità all'art. 26, comma 12, del d.l. n. 50/2022. Il giudice di primo grado avrebbe confuso il prezziario con l'elenco prezzi unitari e avrebbe erroneamente ritenuto equipollente al prezzario della S.A. l'elenco prezzi di progetto messo a gara sul rilievo che oltre alle 66 voci riprese dal prezzario Regione Lazio per il 2020 sarebbero presenti 10 voci classificate come "Nuovi Prezzi". Ad avviso dell'appellante il prezzario di riferimento utilizzato per la redazione dell'elenco dei prezzi posto a base di gara sarebbe quello della Regione Lazio per l'anno 2020, come si desumerebbe dal fatto che il progettista ha elaborato i dieci "N.P." solo perché

le relative voci non erano contemplate dal suddetto mercuriale regionale e non in quanto mutuate da un prezzario interno;

3) per violazione dell'art. 26, commi 2 e 12, del d.l. n. 50/2022, dell'art. 116 c.p.c., per travisamento delle prove e per motivazione illogica e insufficiente.

Il giudice di primo grado avrebbe travisato le risultanze della consulenza di parte che ha messo a confronto analiticamente ogni voce dell'elenco prezzi a base di gara con la corrispondente voce del prezzario della Regione Lazio del 2020, approvato con D.G.R. n. 955 del 4 dicembre 2020, constatando l'assoluta identità, sia sotto il profilo economico che con riferimento ai codici e alla descrizione di 66 delle 76 voci da cui è composto l'elenco prezzi originario. Alla luce delle dette considerazioni l'appellante ha anche reiterato la richiesta di verificazione;

4) per violazione dell'art. 116 c.p.c., per travisamento della prova documentale, per violazione dell'art. 26, commi 2 e 12, del d.l. n. 50/2022.

La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui il giudice di primo grado ha attribuito valenza probatoria all'elenco prezzi Acqua Pubblica Sabina S.p.A. – ATO 3 Lazio Centrale Rieti – che, seppure menzionato dal capitolato speciale, non esisterebbe, tanto è vero che non è stato allegato agli atti di gara né prodotto in giudizio, né sarebbe stato utilizzato dal progettista per la redazione dell'elenco prezzi posto a base di gara;

5) per violazione dell'art. 26, commi 1, 2 e 12, del d.l. n. 50/2022, per motivazione illogica, contraddittoria e insufficiente per avere il giudice di primo grado erroneamente ritenuto che la quantificazione della compensazione sulla base del prezzario regionale presuppone che l'elenco prezzi messo a gara sia stato integralmente mutuato dallo stesso listino regionale con la conseguenza che, laddove nell'elenco prezzi siano presenti anche "N.P." il computo della compensazione non potrebbe avvenire sulla base del prezzario regionale aggiornato e la S.A. avrebbe la facoltà di stabilire l'importo spettante all'appaltatore sulla base di propri criteri discrezionali. Ad avviso dell'appellante l'interpretazione costituzionalmente orientata del citato

art. 26 esigerebbe in caso di elenco prezzi misto che la compensazione sia calcolata sempre sulla base del prezzario regionale aggiornato per le voci derivate dal listino regionale, rimettendo all'istruttoria della S.A. quella degli "N.P.", evidenziando anche che nel caso di specie la compensazione relativa a questi ultimi avrebbe un'incidenza del tutto marginale, ammontando a € 11.097,78 a fronte di € 1.860.731,49, richiesti per le voci derivate dal catalogo regionale;

6) per violazione dell'art. 26, commi 1, 2 e 12, del d.l. n. 50/2022, per motivazione illogica, contraddittoria e insufficiente perché la soluzione ibrida adottata dalla S.A. sarebbe *contra legem* e anche ove si ritenesse che la compensazione debba avvenire sulla base del prezzario interno l'adeguamento dovrebbe essere comunque riconosciuto nella misura automatica del 90% dell'incremento dei prezzi al netto del ribasso di asta con conseguente illegittimità dell'assunto secondo cui l'erogazione di ulteriori somme, oltre all'importo di € 352.934,78 già corrisposto, sarebbe subordinata alla prova da parte della società appaltatrice di avere subito un concreto pregiudizio economico;

7) per violazione dell'art. 26, commi 1, 2 e 12, del d.l. n. 50/2022, per motivazione illogica, contraddittoria e insufficiente per avere ritenuto legittima la pretesa della S.A. di parametrare l'ulteriore importo dovuto all'appellante, ai sensi dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022, oltre all'importo del 20% riconosciuto attraverso i cinque certificati straordinari emessi, agli elenchi prezzi approvati postumi dal consiglio di amministrazione di APS S.p.a. in forza delle delibere n. 57 del 24 novembre 2022 e n. 59 del 23 marzo 2023, anche esse impugnate, sia perché gli adeguamenti riguarderebbero una minima parte delle voci dell'elenco prezzi, sia perché non sarebbero sorretti da alcuna valida motivazione anche in relazione ai criteri utilizzati per determinarne importi macroscopicamente sproporzionati rispetto ai prezzari regionali.

1.3. La società appellante ha, infine, riproposto, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. i motivi e le eccezioni non esaminate dal giudice di primo grado,

nonché le istanze istruttorie e, segnatamente:

1) la violazione dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022, convertito con modificazioni nella legge n. 91/2022, degli artt. 1337 e 1374 c.c., dei principi di integrazione del contratto, di correttezza e buona fede, dell'art. 97 Cost, del d.m. n. 301/2022, del d.m. dell'febbraio 2023, l'eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, arbitrarietà, illogicità, sviamento;

2) la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 97 Cost, la violazione del principio di buon andamento ed imparzialità, l'eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, per difetto di istruttoria, per travisamento, per contraddittorietà, arbitrarietà, illogicità;

3) la domanda di accertamento dell'illegittimità della quantificazione nella misura di € 636.132,06 delle somme spettanti a titolo di compensazione prezzi;

4) la domanda di accertamento del diritto dell'appellante al riconoscimento della compensazione prezzi secondo i criteri di cui all'art. 26 del d.l. n.50/2022 con la correlata condanna;

5) la domanda di verificazione per accertare se l'elenco prezzi posto a base di gara è stato redatto in applicazione del prezzario della Regione Lazio in vigore nell'anno 2020, approvato con D.G.R. 4 dicembre 2020, n. 955 e se gli elenchi prezzi approvati da APS in forza delle deliberazioni del consiglio di amministrazione APS S.p.a. n. 57 del 24 novembre 2022 e n. 59 del 23 marzo 2023 contemplino tutte le voci dell'elenco prezzi allegato al progetto posto a base di gara o se divergano, e in quale misura, dai prezzari della Regione Lazio aggiornati negli anni 2022 e 2023.

2. Acqua Pubblica Sabina S.p.A., società *in house* cui è affidata, in regime di concessione, la gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n. 3, "Lazio Centrale –Rieti", si è costituita in giudizio, ha evidenziato che la procedura in controversia rientra nell'ambito dei c.d. settori speciali di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, e che ha adottato uno specifico elenco prezzi posto a base di gara denominato

elenco prezzi Acqua Pubblica Sabina S.p.A., ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo di appello per violazione dell'art. 104 c.p.a. ove interpretato nel senso di pretendere un adeguamento, ai sensi dell'art. 26, comma 12, del d.l. n. 50/2022, dei prezzi elaborati da APS in quanto ente aggiudicatore operante nei settori speciali, nonché degli ulteriori motivi laddove volti ad ottenere la compensazione sulla base dei relativi aggiornamenti di quelle voci che erano state inizialmente mutuate dal prezzario della Regione Lazio, concludendo nel merito per la reiezione di tutte le censure.

2.1. La S.A. ha proposto appello incidentale deducendo l'erroneità della sentenza:

1) nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di improcedibilità dell'intero gravame per sopravvenuta carenza di interesse derivante dall'omessa impugnazione del certificato di collaudo adottato da APS nelle more del giudizio innanzi al T.a.r., nonché per violazione degli artt. 100 c.p.c., 35 e 39 c.p.a.;

2) nella parte in cui ha qualificato il meccanismo di compensazione prezzi *ex* art. 26 del d.l. n. 50/2022 come "diretto ed immediato", nonostante l'ampia discrezionalità riconosciuta negli appalti dei settori speciali agli enti aggiudicatori nell'esercizio dell'individuazione dei parametri su cui operare la compensazione, nonché per violazione dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022 e degli artt. 3 e 97 Cost.. In via subordinata la S.A. appellata, laddove non si ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 26 citato nel senso del carattere astratto della compensazione propugnata dalla società appellante, ha chiesto sollevarsi la questione di legittimità costituzionale della detta norma per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;

3) nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di inammissibilità dei secondi motivi aggiunti per intervenuta consumazione del potere di impugnazione, per violazione dell'art. 358 c.p.c. e dell'art. 39 c.p.a..

3. In vista dell'udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell'art. 73 c.p.a..

4. Alla pubblica udienza del 9 luglio la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. L'appello non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.

6. Oggetto di controversia è la richiesta di compensazione formulata ai sensi dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022 dall'appellante in relazione al contratto di appalto di lavori di rifacimento delle reti di adduzione della piana reatina nel Comune di Rieti, stipulato con la Acqua Pubblica Sabina S.p.A..

La società appellante ha chiesto alla S.A. il pagamento dell'importo di € 1.871.829,27, corrispondente alla differenza tra i prezzi di progetto e quelli previsti dal prezzario Regione Lazio per il 2020.

6.1. Dalle risultanze documentali si evince che:

- la società appellata A.P.S., in qualità di gestore del servizio idrico integrato nella Provincia di Rieti, ha indetto una procedura negoziata *ex* art. 36, comma 8, del d. lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di rifacimento delle reti di adduzione della piana reatina nel Comune di Rieti – CIG 8793899B04 – CUP F16H19000140001;

- la gara è stata aggiudicata alla società appellante con provvedimento dell'11 ottobre 2021 con un ribasso del 31,174% e il 7 gennaio 2022 è stato firmato il contratto d'appalto per l'importo di € 2.435.916,82, aggiornato a seguito di perizia di variante ad € 2.788.789,74;

- il 17 maggio 2022, il 25 luglio 2022, il 31 ottobre 2022, il 5 gennaio 2023, il 14 marzo 2023, il 21 aprile 2023 e il 10 agosto 2023 sono stati adottati i sette SAL cui hanno fatto seguito i relativi certificati di pagamento, a cui vanno aggiunti i quattro certificati straordinari, ciascuno relativo ai quattro SAL già emessi nel corso dell'anno 2022, con riconoscimento della somma di € 352.934,78, pari ad un incremento del 20% del valore dei SAL emessi;

- il 31 luglio 2023 sono state completate tutte le opere oggetto di appalto, come da certificato di ultimazione dei lavori dell'11 agosto 2023;

- con PEC del 25 settembre 2023 l'appellante ha intimato alla S.A. il pagamento, a titolo di compensazione *ex* art. 26 del d.l. n. 50/2022 e

conguaglio, dell'ulteriore somma di € 1.871.829,27, oltre interessi legali moratori sulle transazioni commerciali, avendo già decurtato gli importi forfettari nella misura del 20% corrisposti a mezzo dei certificati di pagamento straordinari nn. 1 *bis*, 2 *bis*, 3 *bis* e 4 *bis*;

- con e-mail del 5 dicembre 2023 il direttore di lavori ha trasmesso il "Quadro comparativo di conguaglio prezzi APS definitivo", adottato sulla scorta delle direttive aziendali di APS nel quale è indicato l'importo dell'appalto aggiornato ai prezzari APS 2022/2023;

- l'appellante ha impugnato la citata comunicazione mail dinnanzi al T.a.r. per il Lazio;

- con la nota n.0002216 del 20 febbraio 2024 la S.A. ha evidenziato di non essere tenuta all'applicazione dei prezziari regionali, dovendo fare riferimento allo specifico elenco prezzi adottato dalla stessa e di non essere neanche obbligata a riconoscere l'incremento del 20% previsto al comma 3 dell'art. 26 inapplicabile ai c.d. settori speciali. Pertanto, dato atto di avere già riconosciuto l'importo di € 352.934,78, pari ad un incremento del 20% del valore dei SAL emessi, la S.A. *"in conformità alla speciale disciplina relativa ai meccanismi di compensazione dei prezzi da applicare per i lavori eseguiti e contabilizzati nell'anno 2022, ha stabilito di riconoscere la compensazione dei prezzi in via per così dire "automatica" nei soli limiti del 20% di incremento sui prezzi unitari di appalto"*;

- l'appellante ha proposto i motivi aggiunti, depositati in data 2 marzo 2024 e in data 14 marzo 2024, impugnando sia la nota A.P.S. n. 0002216 del 20 febbraio 2024 che i prezzari di APS aggiornati al 2022 ed al 2023 e le relative delibere del Consiglio di amministrazione di approvazione di cui è venuta a conoscenza solo a seguito del loro deposito in giudizio.

6.2. Con la sentenza n. 378, pubblicata il 9 gennaio 2026, il giudice di primo ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti ritenendoli infondati.

7. Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'intero gravame per sopravvenuta carenza di interesse derivante

dall'omessa impugnazione del certificato di collaudo adottato da APS nelle more del giudizio di primo grado, riproposta con appello incidentale dalla S.A. appellata.

7.1. Il Collegio ritiene condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado circa la non rilevanza ai fini della persistenza dell'interesse alla decisione dell'adozione nelle more del giudizio del certificato di collaudo perché *"l'art. 26 del d.l. n. 50/2022 non prevede, tra gli elementi della fattispecie costitutiva del diritto al pagamento della compensazione prezzi ivi prevista, l'emissione del certificato di collaudo e della relazione sul conto finale, di talché l'omessa impugnazione di tali atti, frattanto intervenuti, non determina di certo il venir meno dell'interesse della ricorrente all'impugnazione degli atti precedentemente emanati ed all'accertamento della fondatezza della propria pretesa*".

Merita, inoltre, di essere evidenziato che il certificato di collaudo – che è un accertamento tecnico sulla corretta realizzazione dell'opere - è stato emesso nella pendenza del giudizio e che, pertanto, alla data di richiesta della compensazione le opere erano ancora in corso di esecuzione con conseguente persistenza dell'interesse alla decisione sulla detta istanza che persegue la finalità di neutralizzare le dinamiche straordinarie, provocate da eventi sottratti alla prevedibilità delle parti ed oggettivamente incidenti sull'esecuzione del contratto in quanto correlate all'aumento dei prezzi delle materie prime, intervenute nelle more dell'esecuzione del rapporto.

8. E' infondato e da disattendere il primo motivo con il quale l'appellante lamenta l'erroneità della declaratoria di improcedibilità del ricorso principale perché la nota del 20 febbraio 2024 sarebbe idonea a determinare tale effetto limitatamente all'azione di annullamento e non anche relativamente alle domande di accertamento e di condanna proposte in sede di giurisdizione esclusiva.

8.1. Al riguardo il giudice di primo grado ha premesso che il ricorso principale *"è diretto a contestare la legittimità del "Quadro comparativo conguaglio prezzi" elaborato dalla stazione appaltante il 26 settembre 2023 e comunicato da essa alla ricorrente il*

successivo 5 dicembre" e che *"i contenuti di tale documento risultano fatti propri ed integrati, nell'apparato motivazionale, dalla successiva nota del 20 febbraio 2024 la quale quindi si sovrappone, assorbendone il carattere lesivo per la ricorrente, all'atto avversato con il ricorso introduttivo, determinandone la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento"*.

Il giudicante ha specificato che la nota del 20 febbraio 2024, impugnata con i motivi aggiunti, è *"un atto con il quale l'amministrazione ha, per la prima volta, esplicitato e chiarito le ragioni di una determinazione precedentemente manifestata e ritenuta dal ricorrente, a torto od a ragione, per sé pregiudizievole che tuttavia, nel suo primo manifestarsi, era stata esclusivamente comunicata alla parte ma non corredata da motivazione alcuna"* e che, pertanto, solo con la stessa *"APS rendeva pubbliche le ragioni a sostegno della propria decisione permettendo così, tra l'altro, l'articolazione di motivi di doglianza più aderenti all'effettivo contenuto della decisione assunta dall'amministrazione"*.

Alla luce delle dette considerazioni l'esito processuale è "*l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse al suo annullamento, interesse ormai concentratosi nella caducazione della nota del 20 febbraio 2024, ritualmente avversata col primo atto di motivi aggiunti"*.

8.2. Il Collegio ritiene l'*iter* logico seguito dal giudice di primo grado condivisibile atteso che, a prescindere dalla natura provvedimentale o meno dell'email del 5 dicembre 2023 con la quale è stato trasmesso il "Quadro comparativo di conguaglio prezzi APS definitivo", non è revocabile in dubbio che la nota del 20 febbraio 2024 ha esplicitato e chiarito le ragioni dell'avvenuta quantificazione della compensazione operata dalla S.A., ragioni che hanno riguardato anche l'insussistenza della debenza di € 636.123,06, oltre IVA e che sono state fatte oggetto di contestazione con la proposizione dei motivi aggiunti, con conseguente superamento di ogni effetto lesivo promanante dall'atto impugnato con il ricorso principale.

8.3. Secondo la costante giurisprudenza l'unico interesse che legittimi la prosecuzione del giudizio, sebbene sia accertata l'inutilità dell'effetto

caducatorio, è quello risarcitorio, implicante il ricorrere di posizioni di interesse strumentale o morale, attuali, consistenti nel vantaggio che la parte potrebbe conseguire dalla sentenza favorevole in funzione della concreta possibilità di ottenere un bene della vita, seppure di natura morale e residuale, purché implichi una lesione diretta e attuale dell'interesse protetto (Cons. Stato, V, n. 2969 del 2020; Cons. Stato, III, n. 3086 del 2021).

Applicando i detti principi al caso di specie emerge dagli atti defensionali che le domande di accertamento e di condanna proposte dall'appellante unitamente alla domanda di annullamento sono state reiterate in sede di motivi aggiunti con la conseguenza che la declaratoria di improcedibilità non ne ha precluso l'esame da parte del giudice di primo grado.

9. Sono infondati e da disattendere anche il secondo, il terzo e il quarto motivo con i quali l'appellante si duole della violazione dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022 perché il giudice di primo grado avrebbe erroneamente negato che l'elenco prezzi posto a base di gara da APS è stato elaborato sulla scorta del prezzario della Regione Lazio per l'anno 2020 ritenendo legittimo il diniego opposto dalla S.A. alla richiesta di vedersi riconoscere la compensazione prezzi sulla scorta di quello stesso prezzario regionale aggiornato. Tale statuizione, ad avviso dell'appellante, sarebbe il frutto della confusione tra elenco prezzi e prezzario e del travisamento delle risultanze della consulenza di parte che avrebbe messo a confronto analiticamente ogni voce dell'elenco prezzi a base di gara con la corrispondente voce del prezzario della Regione Lazio del 2020 constatando l'assoluta identità, sia sotto il profilo economico che con riferimento ai codici e alla descrizione di 66 delle 76 voci da cui è composto l'elenco prezzi originario ed evidenziando anche la residualità delle predette ulteriori 10 voci.

Alla luce delle dette considerazioni l'appellante ha anche reiterato la richiesta di verificazione.

9.1. Deve, in primo luogo, essere disattesa l'istanza istruttoria reiterata anche in appello perché si controverte di questioni di interpretazione di norme e

non anche di quantificazione di importi con conseguente non utilità di una verificazione.

9.2. Il giudice di primo grado ha chiarito la differenza tra la revisione prezzi a regime e il meccanismo compensativo introdotto dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 evidenziando che attraverso quest'ultimo il legislatore ha inteso pervenire alla neutralizzazione delle dinamiche straordinarie, provocate da eventi sottratti alla prevedibilità delle parti ed oggettivamente incidenti sull'esecuzione del contratto, intervenute nelle more dell'esecuzione del rapporto che avrebbero condotto all'incontrollato aumento dei prezzi delle materie prime, con il duplice rischio di addossare tale imprevedibile sopravvenienza solo sull'appaltatore e di diminuire gli standards qualitativi a discapito del raggiungimento del risultato della commessa pubblica.

Il giudice di primo grado ha evidenziato che *"la ratio del D.L. n. 50 del 2022 è quella di tenere indenni le imprese dagli incrementi dei prezzi intervenuti nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto ma non certo di ritenere ammissibile la sua applicazione al solo fine di permettere indirettamente all'operatore economico di ottenere un riequilibrio del sinallagma contrattuale, asseritamente compromesso da vicende successive alla conclusione dell'accordo negoziale con la stazione appaltante e che non assumono alcun rilievo rispetto all'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia" (Cons. St., sez. III, n. 8088/2024)"*, né di pervenire al riequilibrio di un sinallagma contrattuale già in origine squilibrato in favore della parte pubblica ovvero di lucrare un utile maggiore rispetto al semplice incremento dei compensi strettamente necessario a far fronte all'impennata del costo delle materie prime registratasi in quel frangente storico.

9.3. Tanto premesso, ad avviso del giudice di primo grado il *"punto centrale della questione diventa, allora, verificare se il parametro da utilizzare per il computo della somma spettante a titolo di compensazione prezzi fosse il prezziario regionale delle opere pubbliche adottato dalla Regione Lazio o, bensì, il prezziario interno adottato dalla stazione appaltante"*.

Per dirimere tale questione il giudice di primo grado ha dato atto delle due tesi contrapposte e delle risultanze documentali - art. 1, lett. f), punto 4), del capitolato speciale d'appalto che individua, tra i documenti posti a base di gara, *"l'elenco prezzi Acqua Pubblica Sabina S.p.A. – ATO 3 Lazio Centrale Rieti"*, la *"Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio" deliberazione 4 dicembre 2020, n. 955 pubblicata con il BURL n. 150 del 10/12/2020*"- concludendo nel senso che si versa in un'ipotesi di *"un elenco prezzi composito ed elaborato specificamente dalla stazione appaltante per il contratto di cui trattasi, come dimostra la lettura analitica del documento dal quale si evince che le prime dieci voci di prezzo non trovano neppure corrispondenza nel prezziario regionale 2020, ma si tratta di voci ricavate autonomamente dalla stazione appaltante attraverso una specifica analisi dei prezzi e, in parte, mutuandole da altri prezzari (quale quello ANAS o quello della Regione Campania), in coerenza, del resto, con la specialità che connota gli operatori nei cosiddetti settori speciali, in relazione ai quali il codice dei contratti si propone di porre una disciplina sostanzialmente autosufficiente e "autoconclusiva" delle norme applicabili, priva di ulteriori rinvii ad altre parti del codice ed attraverso la tecnica normativa del rinvio espresso e puntuale alle norme dettate per i settori ordinari"*.

9.4. Tale conclusione appare esente dai vizi dedotti da parte appellante.

Premesso che nel caso in questione non si controverte della giurisdizione che risulta cristallizzata in capo al giudice amministrativo, il Collegio osserva che il giudice di primo grado, una volta enunciate le differenze tra il meccanismo ordinario di revisione prezzi e il meccanismo compensativo di cui al più volte citato art. 26, ha focalizzato la propria decisione sul parametro da utilizzare per il computo della somma spettante a titolo di compensazione, ritenendo che la S.A. avesse elaborato un proprio elenco prezzi a base di gara, come evincibile dall'art. 1, lett. f), punto 4 del capitolato speciale d'appalto, ai sensi del quale la documentazione ricomprende *"(…) l'elenco prezzi Acqua Pubblica Sabina S.p.A. – ATO 3 Lazio Centrale Rieti; la "Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio" Deliberazione 4 dicembre 2020, n. 955 pubblicata con il BURL n. 150 del 10/12/2020; l'elenco prezzi posto a base di gara"*.

9.5. Alla luce del tenore letterale della *lex* di gara sono destituite di fondamento le censure con le quali parte appellante deduce anche in tale sede che non si verterebbe in un'ipotesi di prezzario autonomo, ma ci si troverebbe di fronte ad un atto progettuale elaborato sulla scorta del prezzario della Regione Lazio per l'anno 2020 perché non sarebbe stato correttamente considerato il dato quantitativo ed economico attesa la netta prevalenza delle voci mutuate dal prezzario regionale e la funzione tecnico-giuridica e la residualità dei NP con la conseguenza che non sarebbe consentito alla S.A. di cambiare il parametro di calcolo in corso di esecuzione del contratto.

Posto che l'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 50/20223 introduce un meccanismo di aggiornamento "a monte", operante nella fase antecedente alla gara, consistente nella revisione dei prezziari utilizzati per la determinazione della base d'asta, applicabile in via generale a tutti gli appalti, nel caso di specie non vi sono ragioni per non condividere la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la S.A. ha elaborato un proprio elenco prezzi a base di gara diverso da quello regionale.

Né vale a inficiare la predetta conclusione l'asserita mancata considerazione da parte del giudice di primo grado del dato quantitativo ed economico correlato alla asserita netta prevalenza delle voci mutuate dal prezzario regionale e alla eccepita residualità dei NP.

In tal modo, infatti, l'appellante pretenderebbe una inammissibile sostituzione da parte del giudice alle scelte operate dalla S.A. in relazione alle voci aggiuntive o differenti rispetto a quelle del prezzario regionale, così in termini di peso ponderale da attribuire a ciascuna di esse che correla peraltro esclusivamente al dato economico rispetto all'importo complessivo dei lavori e non anche al dato qualitativo o quantitativo delle singole lavorazioni.

9.6. Alla luce delle predette considerazioni deve, pertanto, confermarsi la conclusione cui è giunto il giudice di primo secondo cui si tratta *"un elenco prezzi composito ed elaborato specificamente dalla stazione appaltante per il contratto di cui trattasi lo dimostra proprio la lettura analitica del documento in questione, dal quale si*

evince che le prime dieci voci di prezzo non trovano neppure corrispondenza nel prezziario regionale 2020, ma si tratta di voci ricavate autonomamente dalla stazione appaltante attraverso una specifica analisi dei prezzi e, in parte, mutuandole da altri prezzari (quale quello ANAS o quello della Regione Campania), in coerenza, del resto, con la specialità che connota gli operatori nei cosiddetti settori speciali, in relazione ai quali il codice dei contratti si propone di porre una disciplina sostanzialmente autosufficiente e "autoconclusiva" delle norme applicabili".

Ne discende, pertanto, che, a differenza di quanto prospettato dall'appellante, non sussiste l'obbligo di riconoscerle la compensazione prezzi nella misura del 90% al netto del ribasso d'asta, dell'incremento risultante dall'applicazione dei prezzari della Regione Lazione per gli anni 2022 e 2023.

9.6. Le predette considerazioni valgono anche a disattendere il settimo motivo con il quale parte appellante deduce l'illegittimità dell'approvazione postuma degli elenchi prezzi da parte del consiglio di amministrazione di APS S.p.a. in forza delle delibere n. 57 del 24 novembre 2022 e n. 59 del 23 marzo 2023, anche esse impugnate, dovendo farsi riferimento per tutte le ragioni esposte a quanto statuito dall'art. 1, lett. f), punto 4 del capitolato speciale d'appalto.

10. Sono da disattendere anche il quinto e il sesto motivo di appello in quanto come evidenziato dal giudice di primo grado *"parte ricorrente opina nel senso che l'elenco prezzi posto a base di gara fosse stato redatto sulla base del prezziario delle opere pubbliche della Regione Lazio dell'anno 2020, con la conseguenza che, stante l'esigenza di preservare l'omogeneità nei termini di raffronto iniziali, l'adeguamento prezzi disposto dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022 dovrebbe essere effettuato prendendo a riferimento lo stesso prezzario utilizzato in fase progettuale per la redazione dell'originario elenco prezzi, ossia la tariffa approvata dalla Regione Lazio il 4 dicembre 2020 espressamente richiamato, secondo la ricorrente, dall'art. 1, lett. f), punto 4) del capitolato speciale d'appalto".* Emerge, infatti, dagli atti defensionali che l'appellante in primo grado ha sostenuto che la S.A. non fosse dotata di un proprio prezzario e che avesse utilizzato il prezzario della Regione Lazio e muovendo da tale assunto ha chiesto la compensazione prevista dall'art. 26 d.l. n. 50/2022 prendendo a

riferimento esclusivamente gli aggiornamenti del detto prezzario regionale, senza nulla prospettare in relazione al prezzario APS ovvero agli ulteriori incrementi, nei limiti del 90% della variazione derivante dal prezzario APS aggiornato, peraltro allo stato privi di riscontri quanto a maggiori oneri effettivamente e concretamente sopportati.

11. Per le esposte ragioni l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata e improcedibilità dell'appello incidentale per carenza di interesse.

12. La complessità della vicenda sottesa alle questioni esaminate inducono il Collegio a ritenere esistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara improcedibile l'appello incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Marina Perrelli	**Diego Sabatino**

IL SEGRETARIO